

DAL 13 LUGLIO 2020
PROCEDURA TELEMATICA DI RILASCIO ONLINE
DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA PATENTE
ai sensi dell'articolo 59 della Legge 29 luglio 2010 n. 120

Il conducente potrà:

1. attivare direttamente la procedura telematica dal sito www.ilportaledellautomobilista.it;

In alternativa:

2. richiedere ad autoscuole o studi di consulenza automobilistica l'attivazione della procedura telematica;
3. richiedere all'Ufficio della Motorizzazione l'attivazione della procedura telematica
* In questo caso dovrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo tramite versamento su conto corrente postale n. 4028 o producendo una marca da bollo (del valore di Euro 16,00) da apporre direttamente sul permesso di guida provvisorio

1. ISTRUZIONI per attivare direttamente la procedura telematica di rilascio online del permesso

Il conducente dovrà:

- **collegarsi** al sito www.ilportaledellautomobilista.it e **accedere** al sito autenticandosi con le credenziali. Se non in possesso delle credenziali, dovrà prima attivare la modalità prevista dal sito per ottenerle (oppure autenticarsi con credenziali SPID);
- **selezionare** la funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio";
- **inserire** nella pagina web i dati richiesti, tra cui:
 - o data di prenotazione della visita presso la Commissione Medica Locale
 - o denominazione e sede della Commissione Medica Locale presso la quale è stata prenotata la visita
- **assolvere** all'imposta di bollo tramite pagamento elettronico;
- **stampare** il permesso di guida provvisorio che la pagina avrà generato in formato PDF.

Sarà possibile guidare fino alla data della visita medica con:

PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO + RICEVUTA DI PRENOTAZIONE DELLA VISITA MEDICA + PATENTE

AVVERTENZE:

- ❖ Il permesso di guida può essere rilasciato SOLO se, al momento della sua richiesta, la patente da rinnovare è ancora in corso di validità;
- ❖ Detta procedura telematica si applica anche nei casi di prenotazione di visita medica presso la Commissione Medica Locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, del Codice della Strada:
 - lettera a) per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni;
 - lettera b), per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.
- ❖ Il permesso provvisorio di guida conterrà un codice univoco che consentirà agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare l'autenticità del documento.
- ❖ Nel caso in cui, unicamente per impedimento della Commissione Medica Locale, non sia più possibile effettuare la visita medica nella data fissata, l'utente potrà chiedere il rilascio del permesso di guida provvisorio fino a nuova data di fissazione della visita SOLO presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile, previa presentazione di un'attestazione della Commissione Medica Locale che indichi le cause dell'impedimento.